

Bruxelles, 11 luglio 2023
(OR. en)

11591/23

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0248(NLE)**

PECHE 283

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	11 luglio 2023
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2023) 422 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione (UE) 2019/862

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2023) 422 final.

All.: COM(2023) 422 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 11.7.2023
COM(2023) 422 final

2023/0248 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione
per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la
decisione (UE) 2019/862**

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda una decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nelle riunioni della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) per il periodo 2024-2028 in riferimento alla prevista adozione di misure di conservazione e di gestione.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. La convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale

Obiettivo della convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (di seguito "la convenzione WCPF") è garantire, con l'istituzione della WCPFC e attraverso una gestione efficace, la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici altamente migratori nell'Oceano Pacifico centrale e occidentale. La convenzione è entrata in vigore il 19 giugno 2004.

L'Unione europea è parte della WCPFC, avendo approvato la convenzione WCPF a norma della decisione 2005/75/CE del Consiglio¹.

2.2. La commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale

La WCPFC è l'organo istituito dalla convenzione WCPF incaricato della gestione e della conservazione delle risorse alieutiche nella zona della convenzione. Essa adotta misure di conservazione e di gestione per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione e promuoverne lo sfruttamento ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.

In qualità di membro della WCPFC, l'Unione ha il diritto di partecipare al suo processo decisionale e di pronunciarsi, con il voto, sulle sue decisioni. La WCPFC delibera all'unanimità, ma per questioni di fondo in cui non sia possibile raggiungere un consenso può anche adottare decisioni a maggioranza dei tre quarti dei suoi membri. Per determinate questioni l'unanimità è tuttavia obbligatoria.

2.3. Le decisioni della WCPFC

La WCPFC ha la facoltà di adottare, per le attività di pesca di sua competenza, misure di conservazione e di gestione vincolanti per le parti contraenti.

Conformemente all'articolo 20, paragrafo 5, della convenzione WCPF, le misure entrano in vigore 60 giorni dopo la data in cui la WCPFC le notifica alle parti contraenti. Un membro della WCPFC che abbia votato contro una decisione o non abbia partecipato alla riunione nella quale essa è stata adottata può, entro 30 giorni dall'adozione della medesima, chiederne il riesame ad opera di un apposito comitato.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni annuali delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (di seguito "ORGP") è attualmente definita secondo un

¹ Decisione 2005/75/CE del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

approccio a due livelli. Una decisione del Consiglio stabilisce i principi guida della posizione dell'Unione su base pluriennale; tale posizione è in seguito adeguata per ogni riunione annuale mediante documenti informali dei servizi della Commissione che devono essere approvati dal Consiglio.

Per la WCPFC questo approccio è attuato dalla decisione (UE) 2019/862 del Consiglio, del 14 maggio 2019, che stabilisce la posizione dell'Unione nell'ambito della WCPFC per il periodo 2019-2023. La decisione contiene principi generali, ma tiene anche conto, per quanto possibile, delle specificità della WCPFC. Stabilisce inoltre la procedura ordinaria per la definizione della posizione dell'Unione anno per anno, come richiesto dagli Stati membri.

La decisione (UE) 2019/862 del Consiglio ha fatto propri i principi della nuova politica comune della pesca stabiliti nel regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio², tenendo conto anche degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca³. Ha inoltre allineato la posizione dell'Unione al trattato di Lisbona.

La decisione (UE) 2019/862 del Consiglio dispone che la posizione dell'Unione sia valutata e, se del caso, riveduta prima della riunione annuale del 2024. La presente proposta stabilisce pertanto la posizione dell'Unione in sede di WCPFC per il periodo 2024-2028, sostituendo così la decisione (UE) 2019/862 del Consiglio.

La presente proposta tiene conto del Green Deal europeo, per la parte riguardante la pesca, in particolare della strategia sulla biodiversità⁴, di quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁵ e della strategia "Dal produttore al consumatore"⁶. Prende inoltre in considerazione la strategia per la plastica⁷ e il piano d'azione per l'inquinamento zero⁸. Tiene conto infine anche della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁹.

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

³ COM(2011) 424 del 13.7.2011.

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia europea per la plastica nell'economia circolare (COM(2018) 28 final).

⁸ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁹ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*¹⁰.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

La WCPFC è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie la convenzione WCPF.

Gli atti che la WCPFC è chiamata ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20 della convenzione WCPF e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui seguenti atti:

- regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹¹;
- regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca¹²;
- regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne¹³; e
- regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio¹⁴.

Gli atti previsti non integrano né modificano il quadro istituzionale della convenzione WCPF.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi

¹⁰ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, *Germania contro Consiglio*, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

¹¹ GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1.

¹² GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

¹³ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81.

¹⁴ GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1.

una posizione a nome dell'Unione. Se tale atto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la pesca. La base giuridica che stabilisce i principi che la presente posizione deve far propri è il regolamento (UE) n. 1380/2013.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE. La decisione sostituirà la decisione (UE) 2019/862 del Consiglio relativa al periodo 2019-2023.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 43, paragrafo 2, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione (UE) 2019/862

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione 2005/75/CE del Consiglio¹, l'Unione ha concluso la convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale ("convenzione WCPF"), che ha istituito la commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale ("WCPFC").
- (2) La WCPFC adotta misure di conservazione e di gestione per assicurare la sostenibilità a lungo termine degli stock ittici altamente migratori nella zona della convenzione WCPF e promuoverne lo sfruttamento ottimale. Tali misure possono diventare vincolanti per l'Unione.
- (3) Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio² stabilisce che l'Unione garantisca che le attività di pesca e di acquacoltura siano sostenibili dal punto di vista ambientale nel lungo termine e siano gestite in modo coerente con gli obiettivi consistenti nel conseguire vantaggi a livello economico, sociale e occupazionale e nel contribuire alla disponibilità dell'approvvigionamento alimentare. Stabilisce inoltre che l'Unione applichi alla gestione della pesca un approccio precauzionale e si adoperi per garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituiscano e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile. Stabilisce anche che l'Unione adotti misure di gestione e di conservazione basate sui migliori pareri scientifici disponibili, promuova lo sviluppo delle conoscenze e delle consulenze scientifiche, elimini gradualmente i rigetti in mare e promuova metodi di pesca che contribuiscano a rendere la pesca più selettiva, ad evitare e ridurre, per quanto possibile, le catture indesiderate e a contenere l'impatto di tale attività sull'ecosistema marino e sulle risorse alieutiche. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 infine dispone

¹ Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2004, relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano Pacifico centrale e occidentale (GU L 32 del 4.2.2005, pag. 1).

² Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

specificamente che l'Unione persegua tali obiettivi e applichi tali principi nel condurre le sue relazioni esterne in materia di pesca.

- (4) In linea con la strategia sulla biodiversità³, con quella sull'adattamento ai cambiamenti climatici⁴ e con la strategia "Dal produttore al consumatore"⁵, è essenziale proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi. I rischi derivanti dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità non devono compromettere la disponibilità dei beni e dei servizi che ecosistemi marini sani forniscono ai pescatori, alle comunità costiere e alle persone in generale.
- (5) La strategia per la plastica⁶ fa riferimento a misure specifiche volte a ridurre l'inquinamento marino e da plastica e la perdita o l'abbandono in mare degli attrezzi da pesca. Il piano d'azione per l'inquinamento zero⁷ mira inoltre a ridurre del 50 % i rifiuti di plastica nei mari e del 30 % le microplastiche rilasciate nell'ambiente.
- (6) Come precisato nella comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani⁸, la protezione e la conservazione della biodiversità marina sono priorità fondamentali dell'azione esterna dell'UE. L'UE è il principale attore delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi per la pesca a livello mondiale. Al loro interno l'UE promuove la sostenibilità degli stock ittici e un processo decisionale trasparente basato su solidi pareri scientifici, favorisce la ricerca scientifica e rafforza il rispetto degli obblighi.
- (7) Attualmente la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC è stabilita dalla decisione (UE) 2019/862 del Consiglio⁹. È opportuno abrogare tale decisione e sostituirla con una nuova per il periodo 2024-2028.
- (8) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della WCPFC per il periodo 2024-2028, poiché le misure di conservazione e di esecuzione della WCPFC potrebbero essere vincolanti per l'Unione e tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui regolamenti (CE)

³ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 – Riportare la natura nella nostra vita (COM/2020/380).

⁴ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici - La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici (COM(2021) 82 final).

⁵ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente (COM/2020/381).

⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" (COM(2018) 28 final).

⁷ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un percorso verso un pianeta più sano per tutti – Piano d'azione dell'UE: "Verso l'inquinamento zero per l'aria, l'acqua e il suolo" (COM/2021/400 final).

⁸ Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Definire la rotta verso un pianeta blu sostenibile (JOIN/2022/28 final).

⁹ Decisione (UE) 2019/862 del Consiglio, del 14 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'ambito della Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) e che abroga la decisione del 12 giugno 2014 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione nell'ambito della Commissione per la conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori del WCPFC (GU L 140 del 28.5.2019, pag. 44).

n. 1005/2008¹⁰ e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio¹¹ e sui regolamenti (UE) 2017/2403¹² e (UE) 2022/2056¹³ del Parlamento europeo e del Consiglio.

- (9) In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona della convenzione WCPF e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le riunioni della commissione WCPFC, è opportuno stabilire procedure per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2024-2028. Tali posizioni dovrebbero essere in linea con il principio di leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle riunioni della commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale (WCPFC) figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle riunioni della WCPFC avviene conformemente all'allegato II.

Articolo 3

La posizione dell'Unione definita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione entro e non oltre la data della riunione annuale della WCPFC del 2029.

Articolo 4

La decisione (UE) 2019/862 è abrogata.

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).

¹¹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

¹² Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 81).

¹³ Regolamento (UE) 2022/2056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che stabilisce misure di conservazione e di gestione applicabili nella zona della convenzione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale e che modifica il regolamento (CE) n. 520/2007 del Consiglio (GU L 276 del 26.10.2022, pag. 1).

Articolo 5

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*